



1 - FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Soc. Coop.

Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc

Sede amministrativa in SANT'ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Sottobraida snc

Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630

E mail trasparenza@bccmontepruno.it - sito internet www.bccmontepruno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - C. F. n. 00269570651

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159517.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato

| | |
|--|--|
| • per utilizzi fino al 25% del fido concesso | EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 7,50 punti (<i>spread</i>) |
| • per utilizzi oltre il 25% e fino al 50% del fido concesso | EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50 punti (<i>spread</i>) |
| • per utilizzi oltre il 50% e fino al 75% del fido concesso | EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 10,50 punti (<i>spread</i>) |
| • per utilizzi oltre il 75% e fino al 100% del fido concesso | EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 11,50 punti (<i>spread</i>) |
| • per utilizzi oltre il fido concesso | EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 13,50 punti (<i>spread</i>) |



| | |
|---|--|
| | <p>Il tasso di interesse viene variato con decorrenza il primo giorno di ogni mese, sulla base dell'andamento del parametro riferito alla media del mese precedente.</p> <p>Il valore del <i>parametro</i> EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – <i>media mese precedente</i> viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.</p> <p>Il valore di tale parametro, al 01/01/2010, quale media mese di dicembre 2009, è pari al 0,724%</p> |
| Tasso annuo massimo per interessi di mora | zero |
| Capitalizzazione | Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al TRIMESTRE e, comunque, all'atto dell'estinzione del rapporto. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). |
| IMPORTI MASSIMI DI SPESE | |
| <i>spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)</i> | Per istruttoria iniziale: <ul style="list-style-type: none">• <i>persone fisiche</i> 0,50% del fido minimo € 25,00 massimo € 250,00• <i>persone giuridiche</i> 1,00% del fido minimo € 100,00 massimo € 500,00 Per revisione periodica (almeno annuale) del fido: € 100,00 |
| <i>invio comunicazioni periodiche ex art. 118 e 119 d. lgs. 385/93, oltre rimborso spese postali</i> | € 2,80, oltre rimborso spese postali |
| <i>invio altre comunicazioni</i> | Rimborso spese postali sostenute |
| <i>spese per copia documentazione</i> | € 30,00 a documento |
| <i>spese di chiusura contabile del conto (per ogni liquidazione)</i> | zero |
| COMMISSIONI | |
| <i>Commissione di massimo scoperto (CMS)</i> Tale commissione viene applicata sulla punta massima di esposizione, entro il fido, per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009. | max 0,750% nel periodo di liquidazione |
| ALTRI ONERI | |
| <i>Imposte e tasse presenti e future, a carico del cliente</i> | Tariffe vigenti |

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.



INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Si riportano i **costi orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro e di 20.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza, inoltre, che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

| | | | |
|---|--|---|---|
| Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: da € 0,01 a € 375: 8,224% da € 375,01 a € 750: 10,224% da € 750,01 a € 1.125: 11,224% da € 1.125,01 a € 1.500: 12,224% | Interessi, su base trimestrale: 10,02 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo | Commissione di massimo scoperto: zero |
| | Utilizzato: zero euro per 62 giorni 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio: 478 euro) | Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero | Spese, su base trimestrale: 6,25 euro |

ISC = 14,33%

| | | | |
|---|--|---|--|
| Esempio 2 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: da € 0,01 a € 375: 8,224% da € 375,01 a € 750: 10,224% da € 750,01 a € 1.125: 11,224% da € 1.125,01 a € 1.500: 12,224% | Interessi, su base trimestrale: 3,51 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo | Commissione di massimo scoperto: € 11,25 |
| | Utilizzato: 500 euro per 29 giorni 1.500 euro per un giorno Zero per 61 giorni (utilizzato medio: 176 euro) <i>Si ipotizza che i 30 giorni in cui l'utilizzato è maggiore di zero siano continuativi e, pertanto, si applica la CMS</i> | Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero | Spese, su base trimestrale: 6,25 euro |

ISC = 57,01%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esempio 3 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: da € 0,01 a € 375: 8,224% da € 375,01 a € 750: 10,224% da € 750,01 a € 1.125: 11,224% da € 1.125,01 a € 1.500: 12,224% | Interessi, su base trimestrale: 37,80 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo | Commissione di massimo scoperto: € 11,25 |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero | Spese, su base trimestrale: 6,25 euro |



| | | | |
|---|--|--|--|
| ISC = 15,58% | | | |
| Esempio 4 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 20.000 euro | Tasso debitore nominale annuo: da € 0,01 a € 5.000: 8,224% da € 5.000,01 a € 10.000: 10,224% da € 10.000,01 a € 15.000: 11,224% da € 15.000,01 a € 20.000: 12,224% | Interessi, su base trimestrale: 503,96 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell' utilizzato massimo | Commissione di massimo scoperto: 150,00 euro |
| | Utilizzato: 20.000 euro per tutta la durata | Spese collegate all' erogazione del credito: 100,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero | Spese, su base trimestrale: 25,00 euro |
| ISC = 14,29% | | | |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 1 (uno) giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 1 (uno) giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

- n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA



| | |
|---|--|
| Tasso di interesse debitore | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Tasso di interesse di mora | Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. |
| Commissione di massimo scoperto | Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. |
| Indicatore sintetico di costo (ISC) | Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. |
| (tasso effettivo globale medio) TEGM | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |